

Divisione Infrastruttura

Direzione Tecnica
il Responsabile

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Servizio di Vigilanza Sulle Ferrovie Roma

DIREZIONE SICUREZZA DI SISTEMA

Roma

DIVISIONE INFRASTRUTTURA

Sicurezza di Sistema

Roma

Personale e Organizzazione

Roma

Direzione Movimento

Roma

Direzione Infrastruttura

Roma

Direzione Investimenti

Roma

Direzione Commerciale

Roma

Direzione Sanità

Roma

Direzione Tecnica

Cesifer

Firenze

Regolamenti e Standard di Trazione

Firenze

Movimento

Roma

Zone Territoriali Tutte –Loro Sedi

Direzioni Compartimentali Movimento Loro Sedi

Direzioni Compartimentali Infrastrutture Tutte – Loro Sedi

TRENITALIA S.p.A

Divisione Passeggeri

Roma

Divisione Trasporto Regionale

Milano

Divisione Cargo

Roma

Unità Tecnologie Materiale Rotabile

Firenze

Del Fungo Giera

Via Borra, 35 57123-Livorno

Rail Traction Company S.P.A.

P.zza Winckelmann,12 00157- Roma

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma



Rail Italy
Corso Vittorio Emanuele II, 200 – Roma

Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Movimento e Trasporti
Reggimento Genio Ferrovieri
V.le Castro Pretorio, 123 - Roma

Azienda Consorziale Trasporti
V.le Trento e Trieste, 11 - 42100 / Reggio Emilia

Azienda Trasporti Consorziali Bologna
Via Saliceto, 3 - 40128 Bologna

Azienda Trasporti Consorziali Modena
P.zza Manzoni, 21 – 41100 Modena

Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.
p.le Cadorna, 14- 20123 / Milano

G.C.G. Della Ferrovia Alifana e Benevento Cannello
Via Don Bosco (ex scalo merci) 80141 -Napoli

G.C.G. Delle Ferrovie del Sud Est
Via Amendola, 106 - 70126 / Bari

G.C.G. Ferrovia Bologna Portomaggiore
Via S.Donato, 25 - 40127 -Bologna

G.C.G. Ferrovia Centrale Umbra
Largo Cacciatori delle Alpi, 8 - 06121 / Perugia

G.C.G. Ferrovia Circumetnea
Via Caronda, 352/A – 95128 Catania

G.C.G. Ferrovia Sangritana
Via Dalmazia, 9 - 66134/ Lanciano (CH)

G.C.G. Ferrovie Appulo Lucane
Corso Italia, 6 – 70123 Bari

G.C.G. Ferrovie della Sardegna
Direzione Centrale
Via P: Curgia, 1 – 09129 / Cagliari

G.C.G. Ferrovie Padane
Via Foro Boario, 27 – 44100 / Ferrara

G.C.G. Ferrovie Venete
P.zza Zanellato, 5 – 35131 / Padova

G.C.G. Suzzara Ferrara
C.so Piave, 60 – 44100 / Ferrara

La Ferroviaria Italiana S.p.A.
Via G. Monaco, 37 – 52100 / Arezzo

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1/DIR/01/01)



S.A.T.T.I.
C.so Turati, 16/6 – 10128 / Torino

Società Ferroviaria del Gargano S.r.l.
Via Zuppetta, 7/D – 70121 / Bari

Ferrovie Venete (Udine-Cividale)
Via Peschiera, 30 –
33100 / Udine

Ferrovie Venete (Parma – Suzzara – Guastalla)
Borgo Taccagni, 1 443100 Parma

Oggetto: Trasmissione disposizioni riguardanti la “disciplina dell’utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa”.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 146 – Art. 7 e 11, viene stabilito l’obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull’infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal gestore dell’infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale.

In conformità a quanto sopra, ed allo scopo di disciplinare la materia sia per il personale appartenente alla Divisione Infrastruttura, sia per il personale appartenente alle Imprese Ferroviarie, si trasmette la disposizione riguardante la:

“disciplina dell’utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa”.

Essa non si applica nei confronti del personale delle Imprese Ferroviarie addetto alla condotta dei treni per il quale valgono le procedure contenute nella Disposizione n° 10/2000 del Direttore della Divisione Infrastruttura.

La presente non modifica le Disposizioni Organizzative previste in caso di incidente di esercizio (C.O. 134, ecc.)

Michele Elia



S.A.T.T.I.
C.so Turati, 16/6 – 10128 / Torino

Società Ferroviaria del Gargano S.r.l.
Via Zuppetta, 7/D – 70121 / Bari

Ferrovie Venete (Udine-Cividale)
Via Peschiera, 30 –
33100 / Udine

Ferrovie Venete (Parma – Suzzara – Guastalla)
Borgo Taccagni, 1 443100 Parma

Oggetto: Trasmissione disposizioni riguardanti la “disciplina dell'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa”.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 – Art. 7 e 11, viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale.

In conformità a quanto sopra, ed allo scopo di disciplinare la materia sia per il personale appartenente alla Divisione Infrastruttura, sia per il personale appartenente alle Imprese Ferroviarie, si trasmette la disposizione riguardante la:

“disciplina dell'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa”.

Essa non si applica nei confronti del personale delle Imprese Ferroviarie addetto alla condotta dei treni per il quale valgono le procedure contenute nella Disposizione n° 10/2000 del Direttore della Divisione Infrastruttura.

La presente non modifica le Disposizioni Organizzative previste in caso di incidente di esercizio (C.O. 134, ecc.)

Michele Elia

Divisione Infrastruttura

il Direttore

**DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. N° 34**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 9, 10 e 96 del D.P.R. medesimo che prevedono l'emanazione di disposizioni per la disciplina dei requisiti di idoneità fisica e professionale del personale ferroviario e sanciscono il divieto di prosecuzione dell'utilizzazione nelle mansioni d'istituto, prima di un nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni medesime, del personale riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato" ed in particolare l'art. 14, primo e quarto comma della stessa, che ha delegato la disciplina della sicurezza e garanzia dell'esercizio ferroviario;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visti in particolare gli articoli 7, terzo e quarto comma e 11 primo comma dello stesso D.P.R. 146/1999, che devolvono al gestore dell'infrastruttura ferroviaria l'emanazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, recante l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato SpA;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A., DI./TC.A1007/P/00/000820 del 10/10/2000, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7, quarto comma e 11, primo comma del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, si propone l'emanazione di una disposizione per la disciplina dell'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Tel FS 23838 - Tel 06 8542111
Fax FS 23843 - Fax 06 44241389

Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 36.595.863.427.000 i.v.
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI 15 PAGINE

FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURA

Segretaria *[firma]*
La presente disposizione è composta di 15 pagine



DELIBERA

ART.1 - OGGETTO

La presente disposizione disciplina l'utilizzazione del personale della Divisione Infrastruttura e delle Imprese Ferroviarie che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario, allorché, in presenza di fatti che hanno recato o avrebbero potuto recare pregiudizio all'esercizio medesimo, gli accertamenti iniziali permettano di configurare una sua responsabilità nell'evento. L'allegato costituisce parte integrante e costitutiva della disposizione.

ART.2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione si applica alla Divisione Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie che operano o intendono operare sulla rete FS; non si applica al personale delle Imprese Ferroviarie addetto alla condotta dei treni, che è destinatario della disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura n° 10/2000.

ART.3 – SCOPO

La presente disposizione ha lo scopo di:

- definire i provvedimenti di natura cautelare da adottare in via immediata nei confronti dei dipendenti che svolgono mansioni di sicurezza appartenenti alla Divisione Infrastruttura e alle Imprese Ferroviarie, cui sono addebitabili fatti che hanno recato o avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;
- garantire il flusso informativo degli eventi anomali verso la Divisione Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie;
- definire i provvedimenti da adottare in via definitiva nei confronti dei dipendenti responsabili dei fatti in questione.

ART.4 – OSSERVANZA

Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per l'accesso alla infrastruttura delle F.S. SpA e per il rilascio del Certificato di Sicurezza.

ART.5 - ABBREVIAZIONI - DEFINIZIONI

Acronimo	Definizione
DI	Divisione Infrastruttura
IF	Impresa Ferroviaria
Termine	Definizione
Competenza	Qualificazione professionale costituita dall'insieme di conoscenze, saper fare e saper essere caratterizzanti un individuo nell'esercizio delle sue funzioni
Seguito individuale	Insieme delle attività di formazione, addestramento e verifica della qualificazione professionale di un singolo agente
Personale che svolge mansioni di sicurezza	Agenti che espletano mansioni di sicurezza: <ul style="list-style-type: none">- personale addetto alla circolazione dei treni;- personale addetto alla manutenzione dell'infrastruttura;- personale addetto alla condotta dei treni;- personale addetto alla scorta dei treni;- personale addetto alla verifica del materiale

Termine	Definizione
	rotabile; - personale addetto alla formazione dei treni; - personale addetto al coordinamento e vigilanza sulle suddette categorie (es. Dirigente dell'Unità di appartenenza del personale, Capo Stazione, Capo Deposito, ecc.)

ART.6 – NORME GENERALI

In presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, fino alla conclusione della procedura dettata negli articoli seguenti, deve essere disposta la sostituzione dei dipendenti responsabili del comportamento anomalo.

ART.7 – RILEVAMENTO DELL'ANORMALITA'

Il personale che svolge mansioni di sicurezza, sia della DI che delle IF operanti sulla rete FS, allorché rilevi un fatto che abbia recato o avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio dovrà:

- notificare l'anormalità al responsabile del comportamento anomalo,
- far pervenire avviso dell'accaduto al Coordinatore Movimento di competenza, secondo i canali usuali,
- ottemperare agli obblighi regolamentari a lui attribuiti.

ART.8 – DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Ricevuta la notizia, il Coordinatore Movimento, nel più breve tempo possibile, dovrà avvisare:

- il Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura ove si è verificato il fatto,
- le strutture individuate delle IF interessate.

Dopo aver provveduto alla diramazione degli avvisi di cui sopra, il Coordinatore Movimento dovrà far pervenire la notizia:

- alle Direzioni Compartimentali Movimento e/o Infrastruttura interessate utilizzando, se ritenuto opportuno, il prospetto di cui all'allegato;
- alle strutture individuate delle IF interessate utilizzando il prospetto di cui all'allegato.

ART.9 – ATTIVITA' IMMEDIATE

Qualora le responsabilità siano individuate in maniera inequivocabile e i dipendenti interessati non abbiano ancora terminato il turno di servizio durante il quale si è verificato il fatto, si dovrà provvedere alla loro sostituzione, motivandone le ragioni. Si dovrà provvedere alla sostituzione anche se gli interessati si dichiarino in condizione di proseguire il servizio.

Il provvedimento dovrà essere adottato dal Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura e/o dalle IF interessate, ciascuna per i propri dipendenti, appena avuta conoscenza del fatto (acquisita direttamente o a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore Movimento).

Successivamente si dovrà operare nei termini indicati al successivo art. 11.

ART.10 – ANORMALITA' RILEVATE A POSTERIORI

Nel caso in cui l'anormalità sia rilevata attraverso fonti diverse da quelle indicate nei precedenti articoli (attività ispettiva, lettura zone, ecc.), in base all'appartenenza del personale interessato, tramite il Dirigente sotto la cui giurisdizione si trova l'impianto ove è stata rilevata l'anormalità ed utilizzando, se si ritiene, il prospetto allegato alla presente disposizione, dovranno essere informati il Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura e le IF interessate per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11.




ART.11 – PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN SEGUITO

Sia a seguito di anomalie rilevate all'atto del loro verificarsi, sia nel caso di anomalie rilevate a posteriori, il Responsabile dell'Impianto della Divisione Infrastruttura e l'IF interessata dovranno, ciascuno per i dipendenti di rispettiva appartenenza coinvolti nel fatto:

- non utilizzare i dipendenti stessi in mansioni di sicurezza per tutto il tempo necessario alla definizione delle responsabilità e all'effettuazione degli accertamenti medici e professionali;
- sentire subito i dipendenti interessati e gli Istruttori che conoscono meglio il personale e/o il caso;
- attivare gli accertamenti di cui ai punti seguenti ovvero riammettere in servizio il dipendente, in considerazione della dinamica dell'inconveniente (palese mancanza di responsabilità degli agenti coinvolti, guasti tecnici, ecc.); la decisione dovrà essere formalizzata;
- avviare un'analisi approfondita, allo scopo di definire le eventuali responsabilità e carenze cognitive e/o comportamentali degli agenti interessati;
- inviare gli agenti medesimi a visita medica presso le strutture della Direzione Sanità, ai sensi delle norme vigenti;
- predisporre, ove ne sussistano i presupposti, contestualmente agli accertamenti, un piano di aggiornamento della formazione professionale dei dipendenti interessati per il recupero delle lacune dagli stessi evidenziate;
- sottoporre gli interessati, al termine del periodo di formazione, a verifiche che accertino il superamento delle carenze rilevate;
- riammettere in servizio il personale nelle mansioni rivestite quando le verifiche di cui ai punti precedenti abbiano dato esito positivo;
- registrare sulla documentazione personale degli interessati la descrizione del fatto, gli esiti della visita medica e delle verifiche, gli eventuali interventi formativi disposti;
- adottare nei confronti dei dipendenti interessati i provvedimenti all'uopo previsti dalla normativa di lavoro ad essi applicabile, quando si manifesti impossibile il totale recupero da parte loro degli standard di idoneità previsti per l'espletamento della precedente attività ed essi non si rivelino più in grado di assicurarne lo svolgimento con garanzia per la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario.

27 NOV 2000



Divisione Infrastruttura

Trasmesso da: _____

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI FATTO CHE ABBA RECATO O
AVREBBE POTUTO RECARE PREGIUDIZIO ALLA SICUREZZA
DELL'ESERCIZIO**

Località	Giorno	Ora

Breve descrizione del fatto

<input type="checkbox"/> *	Impresa Ferroviaria Sede Centrale Indirizzo _____ Fax _____	<input type="checkbox"/> *	Impresa Ferroviaria Sede Periferica Indirizzo _____ Fax _____
<input type="checkbox"/> *	Impresa Ferroviaria Sede Centrale Indirizzo _____ Fax _____	<input type="checkbox"/> *	Impresa Ferroviaria Sede Periferica Indirizzo _____ Fax _____
<input type="checkbox"/> *	Direzione Comp.le Movimento Indirizzo _____ Fax _____	<input type="checkbox"/> *	Direzione Comp.le Infrastruttura Indirizzo _____ Fax _____
<input type="checkbox"/> *	Direzione Comp.le Movimento Indirizzo _____ Fax _____	<input type="checkbox"/> *	Direzione Comp.le Infrastruttura Indirizzo _____ Fax _____

* Barrare la casella corrispondente alla Divisione/Impresa alla quale appartiene il personale coinvolto nell'inconveniente

Istruzioni di utilizzo della scheda di segnalazione

In presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, si dovrà compilare ed inviare via fax la presente scheda alla/e Impresa/e Ferroviaria/e alla quale appartiene il personale interessato barrando la/le casella/e corrispondente/i. La presente scheda potrà essere utilizzata, se ritenuto opportuno, anche per far pervenire la notizia alle strutture interessate della Divisione Infrastruttura.